

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 135/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, nell'ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell'Unione ai laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, del 12 settembre 2011, nell'ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell'Unione ai laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali ⁽²⁾, stabilisce norme riguardanti il regime di concessione dei contributi finanziari dell'Unione per le attività, tra cui l'organizzazione di seminari, dei laboratori di riferimento dell'UE, diversi dal Centro comune di ricerca nonché le condizioni in base alle quali essi sono concessi.
- (2) Al fine di limitare l'onere amministrativo per i laboratori di riferimento dell'UE e per la Commissione è opportuno che l'organizzazione di seminari sia soggetta alle stesse norme delle altre attività di tali laboratori, in modo tale che essi non siano più tenuti a presentare relazioni finanziarie e tecniche specifiche relative ai seminari e che la Commissione non sia più tenuta ad effettuare pagamenti specifici dopo la presentazione e l'approvazione di tali relazioni.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011.
- (4) Poiché le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 non avranno alcun impatto negativo sui laboratori di riferimento dell'UE, è opportuno che il presente regolamento sia applicato retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2013. L'anzidetto effetto retroattivo è necessario per assicurare la parità di trattamento tra i laboratori di riferimento dell'UE nell'eventualità che taluni seminari siano stati organizzati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 241 del 17.9.2011, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Pagamento del contributo

Il saldo del contributo finanziario dell'Unione ai programmi di lavoro è versato ai laboratori dopo la presentazione delle relazioni tecniche e finanziarie di cui all'articolo 11, paragrafo 1 e dopo la loro approvazione da parte della Commissione.»

- 2) Al capo II il titolo è sostituito dal seguente:

«CAPO II

ATTIVITÀ DEI LABORATORI»

- 3) L'articolo 9 è così modificato:

- a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Definizioni;

- b) È aggiunto il seguente paragrafo:

«Un seminario è definito come un appuntamento annuale dedicato all'informazione e al coordinamento, al quale i laboratori invitano tutti i laboratori nazionali di riferimento.»

- 4) Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

Ammissibilità

1. Nell'ambito del programma di lavoro dei laboratori sono ammissibili le spese per le voci seguenti:

- a) personale destinato alle attività dei laboratori;
- b) subforniture;
- c) beni strumentali;
- d) beni di consumo;
- e) spedizione di campioni per test comparativi;
- f) missioni;

